

*DELEGA FISCALE/ In consiglio dei ministri il decreto sulla certezza del diritto*

# Verifiche (non sempre) lunghe

## Tempi raddoppiati se la denuncia arriva nei termini

DI STEFANO LOCONTE

Il raddoppio dei termini per l'accertamento opera solamente se la denuncia penale è presentata o trasmessa entro il termine ordinario di decadenza per l'accertamento.

Questa è la modifica in arrivo all'art. 43, del dpr 29 settembre 1973, n. 600 sui termini per l'accertamento, con la bozza di decreto legislativo «recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente» che dovrebbe andare oggi in consiglio dei ministri.

Ebbene, la disciplina dei termini di accertamento, in presenza di fattispecie che hanno rilevanza penale, si avvia verso una regolamentazione e una razionalizzazione nell'ambito dello schema del citato decreto legislativo, che intende dare attuazione ad alcuni importanti aspetti della legge delega fiscale 11 marzo 2014, n. 23, entrata in vigore il 27 marzo 2014.

Tuttavia, in via transitoria, per consentire un progressi-

vo adeguamento al più breve termine decadenziale degli accertamenti più complessi, il legislatore ha previsto che per le denunce di violazioni integranti le fattispecie dei più gravi reati tributari (articoli 2, 3, 8 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74) presentate o trasmesse nel 2015 e nel 2016, il raddoppio operi, altresì, quando la presentazione o la trasmissione avvengano, per il 2015, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine ordinario di decadenza e, per il 2016, entro il 31 dicembre del primo anno successivo al termine ordinario di decadenza.

Come è noto, il dl n. 223/2006 ha introdotto la disciplina del raddoppio dei termini di decadenza dell'accertamento tributario in presenza di violazioni fiscali che fanno scattare l'obbligo di denuncia per un reato tributario. In sostanza, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 cpp per uno dei reati previsti dal dlgs n. 74/2000, i normali termini di

accertamento, previsti dalla normativa in materia di imposte dirette e Iva, sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione.

Con il citato schema normativo, viene così finalmente rispettata la ratio di tale norma che emerge per tabulas dalla relazione governativa al dl 223/2006, ossia quella di «garantire la possibilità di utilizzare per un periodo più ampio di quello ordinario gli elementi istruttori emersi nel corso delle indagini condotte dall'Autorità giudiziaria, senza però vanificare il principio di certezza dei rapporti giuridici ed evitare così l'esposizione del contribuente ad accertamenti sine die». Va osservato che, anche recentemente, la Commissione tributaria regionale Milano, n. 3730/45/14 ha statuito che non è sufficiente che l'atto impositivo attesti l'inoltro della notizia di reato alla procura della Repubblica. Il reato tributario deve, infatti, risultare ipotizzabile sia nei suoi elementi oggettivi che soggettivi, posto che la

mancanza anche di uno solo di questi comporterebbe l'illegittimità del raddoppio dei termini accertativi e l'utilizzo improprio della norma da parte dell'ufficio. E invero, non deve trascurarsi che i termini di decadenza sono previsti per soddisfare un interesse ordinamentale di carattere pubblicistico, ragion per cui gli atti devono essere compiuti in un tempo preciso e inderogabile, con la conseguenza che il decorso di tale termine estingue automaticamente il diritto esercitato in violazione del dettato normativo. La scansione temporale a cui è sottoposta l'emissione degli avvisi di accertamento nel processo tributario (entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di omessa presentazione della dichiarazione), si pone a tutela di fondamentali esigenze di certezza e trasparenza del rapporto tributario il quale non deve essere inficiato da un utilizzo pretestuoso dello strumento

del raddoppio dei termini da parte dell'ufficio.

La disciplina sul raddoppio dei termini va analizzata altresì alla luce della nuova normativa sulla voluntary disclosure, giacché la procedura di collaborazione volontaria prevede, oltre a una riduzione delle sanzioni amministrative, altresì la non punibilità per taluni reati fiscali, di cui al dlgs 74/2000.

Da tale esclusione deriverebbe, pertanto, la mancata operatività del raddoppio dei termini per l'accertamento tributario che, quindi, rimarrebbero quelli ordinari. In tal caso, l'amministrazione non potrebbe valersi strumentalmente della comunicazione di reato, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., al solo fine di poter accertare le annualità ordinariamente prescritte.

© Riproduzione riservata



La bozza di decreto sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)